



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 288/2026

GIORGIO POSCIA UP - 15/04/2026

MARIA GRECA ZONCU - Relatore - R.G.N. 42915/2025

ANNA MARIA GAVONI

ANTONINO FRANCESCO GENOVESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L'avv. [REDACTED] conclude chiedendo venga dichiarato inammissibile o
rigettato il ricorso nell'interesse dell'imputata. Deposita conclusioni e nota spese
per il proprio assistito e per conto dell'avv. [REDACTED] che sostituisce;
l'avv. [REDACTED] conclude per il rigetto del ricorso proposto
nell'interesse dell'imputata, deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. [REDACTED] conclude per il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e
nota spese;
l'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si
riporta;
l'avv. [REDACTED] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Firenze, con la sentenza resa in data 12
febbraio 2025 ha confermato la condanna di [REDACTED] alla pena di anni



trenta di reclusione inflitta dalla Corte di Assise di Firenze per gli omicidi di [REDACTED] e di [REDACTED] e per la distruzione dei cadaveri, così riqualificata l'originaria contestazione di vilipendio e occultamento di cadavere e al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e associazione nazionale [REDACTED] da liquidarsi nella separata sede civile, con liquidazione di una provvisoria.

La vicenda in oggetto prende le mosse dal ritrovamento tra il 10 e il 16 dicembre 2020 di quattro valigie contenenti due cadaveri fatti a pezzi in un'area ricompresa fra la superstrada [REDACTED] e il carcere di [REDACTED]

Le vittime venivano identificate in [REDACTED] e [REDACTED] - dei quali era stata denunciata la scomparsa l'8 novembre 2015 - grazie ad un tatuaggio sull'avambraccio dell'uomo e al profilo genetico della donna.

La causa della morte dell'uomo era una ferita inferta a livello del collo da un lama penetrante; quella della donna era una manovra di strozzamento.

Il depezzamento sarebbe avvenuto tra i cinque e i sette giorni successivi alla morte, che veniva datata a non meno di due anni prima del ritrovamento dei cadaveri.

Le indagini volte ad individuare l'autore o gli autori del duplice omicidio si dirigevano verso il nucleo familiare delle vittime, poiché la figlia [REDACTED] aveva modificato alcune dichiarazioni fatte al momento della denuncia di scomparsa dei genitori, che erano giunti in Italia il 4 ottobre 2015 per sottoporsi a visite mediche e fare visita al figlio [REDACTED] che era detenuto a [REDACTED]

Originariamente ella aveva dichiarato di avere visto i genitori per l'ultima volta il primo novembre 2015 mentre successivamente aveva modificato tale versione, affermando di averli visti il 31 ottobre 2015 e che l'ultima persona ad averli visti vivi era stata [REDACTED] convivente del fratello [REDACTED]

La madre le aveva riferito in quella occasione che c'erano state ragioni di screzio con [REDACTED] e che avrebbe preteso che il figlio scegliesse fra la convivente e la sua famiglia.

La coppia aveva alloggiato in un appartamento in [REDACTED] [REDACTED] aveva detto alla figlia che li aveva visti la mattina del 1° novembre, quando le avevano chiesto una valigia; si era poi recata da loro nel pomeriggio, perché la madre voleva un ferro da stiro; [REDACTED] le aveva altresì riferito che la coppia non voleva avere contatti con i familiari e che la mattina del lunedì i due la avevano di nuovo contattata per dirle che stavano tornando in Albania e che se il figlio [REDACTED] avesse voluto vederli sarebbe dovuto andare in Albania.

[REDACTED] le riferiva che la madre l'aveva richiamata nel pomeriggio da un numero anonimo; voleva avere notizie del figlio e poi le comunicava che se ne stavano andando via.



Da un'altra figlia, [REDACTED] si apprendeva che la coppia aveva pesantemente litigato con [REDACTED] il 30 ottobre e che il 1° novembre aveva fatto rientro a [REDACTED]

Emergeva che i due avevano alloggiato in un appartamento condotto in locazione dall'imputata e sito in [REDACTED] in via [REDACTED]

In ragione, dunque, delle dichiarazioni rese dai familiari degli scomparsi e dell'attività captativa emergeva la figura di [REDACTED] come persona di interesse che probabilmente era a conoscenza di più particolari circa la scomparsa della coppia, che non aveva riferito.

La donna ribadiva di avere visto per l'ultima volta la coppia il 1° novembre quando aveva dato loro una valigia e un ferro da stiro; poi i due il giorno successivo avevano lasciato l'appartamento di via [REDACTED] senza comunicare la loro destinazione.

Un elemento di estremo interesse investigativo emergeva dalla attività di intercettazione, poiché l'imputata, subito dopo il ritrovamento delle valigie con i corpi depezzati e una volta che la notizia era divenuta di dominio pubblico, si era molto preoccupata del fatto che si potessero rinvenire tracce biologiche all'interno delle valigie che descriveva esattamente e con abbondanza di particolari, nonostante tali particolari non fossero stati resi noti.

L'elemento che veniva definito il punto di svolta delle indagini, però, era costituito dalle dichiarazioni della proprietaria e dalle vicine dell'appartamento di via [REDACTED] occupato dalle vittime, che ricordavano che, nei giorni in cui l'appartamento era locato ad [REDACTED] dal medesimo proveniva un forte odore di carne andata a male e ricordavano altresì una ragazza vista trasportare un trolley che perdeva liquido viscoso e maleodorante.

Ulteriori particolari rilevanti erano il fatto che l'imputata fosse stata l'ultima persona ad averli visti vivi e che il luogo ove vennero ritrovate le valigie era molto vicino all'allora residenza dell'imputata.

Le sentenze di merito ripercorrevano il soggiorno delle vittime in Italia.

I due erano giunti in Italia il 1° ottobre 2015; delle loro esigenze anche abitative si era occupata la imputata, in quanto compagna del figlio maschio, visto che con le figlie femmine i due non avevano rapporti.

La coppia prima aveva soggiornato a [REDACTED] poi a [REDACTED] poi aveva fatto rientro a [REDACTED] prima in via [REDACTED] e poi in via [REDACTED]

Il 12 ottobre durante la permanenza in via [REDACTED] era intervenuta l'emergenza medica poiché i due - che erano diabetici - si erano sentiti male.

L'ultimo contatto certo delle vittime con i parenti si collocava nella mattinata del 1° novembre, quanto il nipote [REDACTED] presso il quale avevano trascorso la giornata precedente e la notte a [REDACTED] non trovandoli a casa, li



contattava telefonicamente.

Lo zio gli comunicava che stavano tornando a casa.

Da quel momento nessuno aveva più notizie della coppia fino al ritrovamento dei loro corpi cinque anni dopo.

L'imputata aveva confermato di avere visto per l'ultima volta i coniugi nel primo pomeriggio del 1° novembre; il figlio [REDACTED] ricordava che all'uscita dal carcere il 2 novembre i genitori non c'erano e che l'imputata, quello stesso giorno, diceva di avere sentito la madre dell'uomo che chiamava da un luogo molto rumoroso e che lo avrebbe richiamato.

Venivano effettuate accurate indagini nell'appartamento di via [REDACTED] dove le vittime avevano certamente alloggiato fino al momento della loro scomparsa, ma tali ricerche erano state infruttuose, stante il lungo lasso di tempo trascorso e le ordinarie attività di pulizia dell'appartamento che certamente avevano cancellato ogni traccia biologica dei suoi occupanti dell'epoca.

L'immobile era stato preso in locazione dall'imputata che lo aveva rilasciato con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto pattuito; la locatrice ricordava che c'era stato un problema con delle valigie che perdevano liquido, forse sangue proveniente da carne scongelata male e che [REDACTED] aveva provveduto a pulire.

Le vicine di casa confermavano tali dichiarazioni affermando di avere visto una ragazza trascinare un trolley che perdeva liquido vischioso che aveva imbrattato le scale e l'androne del palazzo e ricordavano entrambe un odore nauseabondo di carne andata a male.

La Corte di primo grado riteneva accertato che le vittime fossero state uccise all'interno dell'appartamento di via [REDACTED] fra il 1° e il 6 novembre, data in cui l'imputata lo riconsegnava alla proprietaria e che una giovane donna, con caratteristiche fisiche simili a quelle dell'imputata il 6 novembre avesse trascinato fuori dall'immobile i resti di due cadaveri nascosti in alcune valigie. Il quadro indiziario a carico della imputata era ritenuto dalla Corte di assise grave, preciso e concordante: uno dei pilastri del medesimo era la telefonata ricevuta dalla [REDACTED] proprietaria dell'immobile di via [REDACTED] da parte della donna cui lo aveva locato, che si scusava per l'imbrattamento delle scale e dell'androne dovuto a della carne andata a male; mentre la medesima conduttrice aveva giustificato l'odore alle vicine di casa come dovuto ad una damigiana di vino che si era rotta.

La telefonata proveniva dall'utenza in uso alla imputata, la quale però affermava di averla ceduta al compagno, nonostante fosse emerso che il 29 novembre ella avesse fornito - all'atto di accesso al Pronto Soccorso - quella medesima utenza come suo contatto telefonico. Inoltre, l'imputata aveva reso dichiarazioni contraddittorie circa i movimenti delle vittime per come da lei conosciuti; non si



era preoccupata di andarli a cercare nell'appartamento di via [REDACTED] una volta compreso che erano scomparsi e non aveva riferito della telefonata fatta alla [REDACTED] il 6 novembre.

L'imputata, inoltre, non aveva subito indicato - ai parenti preoccupati del silenzio dei congiunti - l'indirizzo dalla coppia scomparsa di via [REDACTED] bensì quello precedente; il nipote [REDACTED] si stupiva del fatto che [REDACTED] non avesse dato l'indirizzo effettivo, a lei ben noto, ai familiari che cercavano i coniugi. La donna, dal canto proprio, affermava che non era suo compito dare quella informazione ai familiari che già ne erano a conoscenza e di non avere contattato la proprietaria, perché nessuno glielo aveva chiesto.

Pertanto, la Corte riteneva che l'unica spiegazione plausibile al fatto che l'imputata - che era l'unica ad aver avuto contatti quotidiani con i coniugi - non li avesse cercati al loro domicilio nel momento in cui interrompevano i contatti telefonici era che lei sapesse perfettamente dove erano, essendo l'autrice del duplice omicidio.

Era poi emerso che la ella conosceva molto bene il luogo in cui erano state rinvenute le valige in quanto era vicino alla sua abitazione e vi andava spesso a fare passeggiare i cani, oltre al fatto che le consentiva di esporre dei cartelli visibili dal carcere di [REDACTED] dove era detenuto il compagno.

Ulteriori elementi indiziari erano tratti dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, ovvero sul contenuto del smartphone dell'imputata.

La Corte di primo grado cercava di ricostruire il possibile movente dell'omicidio senza riuscire a giungere ad una certezza, ma individuava sia un movente economico, sia il risentimento che la imputata nutriva nei confronti della suocera e nel timore che ella rivelasse al figlio della sua relazione con un altro uomo, ovvero della gravidanza interrotta nell'ottobre 2015.

2. Avverso della sentenza propone ricorso l'imputata a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo sei motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione circa il movente, travisamento della prova in relazione alla clandestinità della gravidanza dell'imputata e del movente economico.

Il punto nevralgico della motivazione, lo snodo errato del ragionamento sarebbe, secondo il ricorrente, il movente.

Benché, infatti, nei processi indiziari il movente sia il collante degli indizi, miri a rafforzarli e ne costituisca la chiave di lettura, la Corte di appello lo ha liquidato frettolosamente, affermando che non è stato possibile ricostruirlo, senza che ciò possa costituire un ostacolo alla valutazione degli indizi.

Circa, poi, le ulteriori affermazioni contenute nei provvedimenti di merito, il ricorrente rileva come non risulti agli atti che le vittime fossero a conoscenza



dello stato di gravidanza dell'imputata, così ciò che emerge è solo che la vittima sospettava della relazione dell'imputata con un altro uomo.

Nessuna fonte dichiarativa ha affermato di essere a conoscenza dello stato di gravidanza dell'imputata né che lo fossero i suoceri.

Anche la ricostruzione del movente economico è meramente assertiva.

Il fatto che l'imputata abbia consegnato al convivente 20.000 euro viene ritenuta dimostrativa del fatto che ella avesse sottratto ai suoceri quella somma di danaro; la circostanza, per contro, che tutti i parenti fossero a conoscenza del fatto che i coniugi avessero la disponibilità di un'ingente somma di danaro che custodivano per conto del figlio, amplia la platea dei sospettati.

Tale somma di danaro, essendo del convivente, sarebbe rientrata comunque in famiglia e, dunque, l'imputata non avrebbe avuto nessuna necessità di uccidere i suoceri per impossessarsene.

Analogamente, la volontà omicida mal si concilia con la circostanza che l'imputata si era attivata qualche settimana prima per condurre i suoceri in ospedale dopo l'ingestione involontaria di una cospicua quantità di glucosio.

2.2 Con il secondo motivo lamenta travisamento della prova circa la circostanza che i coniugi fossero in vita il 2 novembre.

██████ ha dichiarato di avere ricevuto una chiamata dalla madre il 2 novembre; ciononostante la Corte ritiene che l'interlocutrice di ██████ fosse l'imputata che aveva camuffato la voce facendosi passare per la madre e ciò nonostante che la figlia mai avesse avanzato dubbi circa l'identità della persona con cui aveva parlato e visto anche che fino al giovedì successivo il cellulare del padre continuava a squillare.

Secondo la Corte, ██████ sarebbe stata indotta a dichiarare il falso dalla imputata sotto minaccia di rivelare che aveva una relazione con un uomo sposato.

Tale ricostruzione è frutto di una errata ponderazione degli elementi, poiché non sarebbe stato un elemento di pressione sufficiente trattandosi della scomparsa dei genitori, in primo luogo, e in secondo luogo perché tutti ne erano a conoscenza.

Posto che ██████ ha confermato in ben cinque occasioni di avere sentito la madre il 2 novembre, è ragionevole ritenere che i coniugi a quella data fossero ancora in vita, nonostante ciò scardini la ricostruzione degli eventi contenuta nell'impugnato provvedimento.

Anche l'affermazione secondo cui l'imputata avrebbe camuffato a voce è un dato del tutto congetturale utilizzato dalla Corte per neutralizzare l'elemento dissonante rispetto alla sua ricostruzione.

2.3 Con il terzo motivo lamenta travisamento della prova in ordine alla datazione della collocazione delle valige.



Il proprietario del terreno ove vennero rinvenute le valigie ha affermato che nel 2018 le stesse non c'erano; la Corte ritiene verosimile, al contrario, che le stesse fossero già lì, ma che non fossero state notate in ragione della folta vegetazione che le nascondeva.

Ciò in quanto era stato il medesimo proprietario che due anni dopo, nel medesimo luogo ed effettuando le medesime operazioni di ripulitura dell'area, aveva rinvenuto le valigie che due anni prima non aveva visto. Pertanto, sostenere che fossero nascoste dalla vegetazione è asserzione che si scontra con la logica dei fatti. Circa poi la possibilità di avvistamento da parte del personale di Polizia penitenziaria del carcere di chi aveva collocato le valigie, il ricorrente rileva che è emerso che, per una serie di coincidenze, in quel periodo non venivano effettuate attività di vigilanza dinamica perché i camminamenti erano inagibili e quanto al sistema di videosorveglianza non erano conservati video che risalivano a cinque anni prima.

2.4 Con il quarto motivo deduce illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta coincidenza fra le valigie contenenti i resti delle vittime e quella fuoriuscite il 6 novembre dall'abitazione della coppia.

Secondo la Corte, è irrilevante che i trolley siano stati lasciati vicino ai cassonetti, come affermato da una teste, ovvero che l'imputata li abbia trascinati fuori da casa a viso scoperto; ciò in quanto i trolley avrebbero potuto contenere anche solo stracci imbrattati di sangue ovvero avrebbe potuto essere stati prelevati dai cassonetti da qualcuno e portati alla destinazione finale.

Ma tali ipotesi ricostruttive sono prive di ancoraggio fattuale.

2.5 Con il quindi motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla mancata conoscenza da parte dei familiari del domicilio delle vittime.

L'indirizzo di via [REDACTED] era conosciuto dal nipote che li aveva accompagnati a casa ed era stato comunicato all'ospedale che aveva avuto in cura la coppia; anche la figlia sapeva che i genitori non erano più alloggiati in via [REDACTED] poiché la madre si era lamentata dei continui cambi di indirizzo.

2.6 Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta un ulteriore vizio di motivazione in punto alla circostanza che la donna sia stata in grado da sola di compiere l'azione omicidiaria, il depezzamento e il trasferimento dei cadaveri. L'affermazione della Corte circa il fatto che le vittime siano state stordite e rese inermi al fine di consentire anche ad una persona sola di ucciderli entrambi è frutto, ancora una volta, di una mera congettura.

Pertanto, la Corte ha sostenuto che con tutta probabilità la imputata agì in concorso con almeno un'altra persona, rimasta ignota, perché sul punto non è stato effettuato alcun approfondimento probatorio.

3. Il Sostituto Procuratore generale Antonella Picardi ha concluso per il rigetto



del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Prima di procedere all'analisi dei singoli motivi di ricorso si rileva che essi attengono tutti a rilevati vizi di motivazione; pertanto appare necessario richiamare il principio ripetutamente ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Nel medesimo senso si è affermato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

1.2 Posto, poi, che alcune delle doglianze attengono ad un asserito travisamento della prova, è necessario ribadire che detto vizio - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. E146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01).

1.3 Sempre in ragione del fatto che si versa in caso di doppia conforme, al fine dell'indagine sulla congruità della motivazione, si deve richiamare il seguente principio secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione,



ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Date queste premesse metodologiche si passa ad esaminare i singoli motivi di ricorso.

2.1 Il primo motivo di ricorso, che attiene al vizio di motivazione in ordine al movente, al travisamento della prova circa la clandestinità della gravidanza e il movente economico è infondato.

La Corte di Assise ha affrontato la questione del movente, elemento di primaria importanza in un processo indiziario.

In tema di prova, la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 – 0: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto non conforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio fondata sull'autonoma valenza indiziaria del movente, volta a sopperire alle incertezze del restante quadro probatorio).

In ogni caso, il movente non costituisce autonomo elemento indiziario e non può da solo sostenere la gravità del quadro indiziario, una volta individuato è elemento idoneo a rafforzare il quadro indiziario, così come, se non individuato, è elemento che può indebolire il medesimo quadro.

La Corte di assise ha affrontato la questione del movente a pag. 152 affermando che non è stato possibile individuare con certezza quale sia stato il movente dell'omicidio poiché sono emerse una pluralità di ragioni che possono avere indotto l'imputata a uccidere i suoceri.

Secondo la Corte molto forte è il movente economico, in ragione del fatto che l'imputata ha restituito al fidanzato la somma di 20.000 euro, mentre la restante somma di 50.000 euro che la madre custodiva per il figlio non è mai stata ritrovata, nonostante le affannose ricerche.

La centralità dell'argomento economico è tale che a questo aspetto la Corte dedica tutto il paragrafo 12, sottolineando come, mentre le vittime avevano una limitata disponibilità economica, il figlio aveva una notevole disponibilità di danaro che discendeva dal traffico di sostanze stupefacenti, reato per il quale



aveva riportato plurime condanne.

Egli aveva affidato la somma di 20.00 euro alla compagna, che gliela restituiva il giorno della scarcerazione, e la somma di 50.000 euro ai genitori, somma che non solo non gli veniva mai restituita, ma che non veniva nemmeno più trovata.

■. ■ dopo la scomparsa dei genitori, si era recato più volte in Albania a cercare i soldi e aveva trovato la ricevuta di un prelievo di 45.000 uro dalla banca albanese ■ dove erano stati versati in contanti i 50.000 euro dati in custodia ai genitori.

Un ulteriore possibile movente è stato individuato nei rapporti conflittuali fra l'imputata e la vittima che aveva molteplici snodi; il timore di ■ che la madre inducesse il compagno a scegliere fra lei e la famiglia; il timore che la donna rivelasse al compagno di una sua relazione, ovvero della sua gravidanza.

In ogni caso la Corte di assise afferma che i due possibili moventi, così individuati, possono coesistere.

La Corte d'assise d'appello, riprendendo tali argomentazioni e rispondendo alle critiche avanzate dalla difesa in sede di gravame, ha affermato che sono da ritenere provati, con giudizio di alta probabilità logica, entrambi i moventi dell'azione.

Del resto, spiega la Corte di secondo grado, il timore nutrito da ■ per il fatto che la suocera potesse rivelare al figlio sia della relazione, sia della gravidanza, si spiega in ragione del carattere estremamente violento dell'uomo che emerge sia dalla vicenda consumata in danno di tale ■ che accoltellava per punirlo di avere presentato alla sorella l'amante, sia del pestaggio in danno della stessa imputata.

Proprio tale ragione dell'omicidio spiegherebbe il particolare accanimento dell'omicida sul corpo della donna, piuttosto che sull'uomo.

Analoga fondatezza, ritiene la Corte di appello, ha il secondo movente, di natura economica.

Dato per accertato che ■. ■ avesse consegnato i proventi dei suoi traffici criminosi al padre della compagna e ai suoi genitori perché li custodissero durante la detenzione, mentre la somma consegnata al padre dell'imputata gli veniva riconsegnata per il tramite della donna, la somma consegnata ai genitori non veniva mai ritrovata, nonostante del tutto verosimilmente la madre l'avesse con sé, come riferito dalla sorella ■ con cui la donna si era confidata, circa il vero scopo del viaggio in Italia.

Da ultimo, la Corte di secondo grado sottolinea come solo l'imputata avesse necessità di svolgere l'attività di depezzamento e occultante dei cadaveri perché doveva allontanarli da quell'immobile che era stato preso in locazione a suo nome; in caso contrario il ritrovamento dei due cadaveri in quel luogo avrebbe



ricondotto direttamente all'imputata.

Ora, per quanto attiene al profilo della conoscenza della gravidanza, si osserva che, proprio l'autonomia dei due moventi, rende irrilevanti le critiche che si concentrano sulla indimostrata conoscenza o conoscibilità della stessa da parte delle vittime, nel senso che esse in ogni caso non sono tali da scardinare il ragionamento motivazionale.

Lo stato di gravidanza dell'imputata, che si sottoponeva ad un intervento di interruzione della gravidanza, è elemento utilizzato unicamente *ad colorandum* per dare consistenza al timore che la stessa aveva circa la possibilità che la suocera rivelasse al compagno che ella aveva avuto una relazione con un altro uomo.

Quanto al travisamento della prova circa il movente economico, si rileva invece che esso è stato solidamente argomentato; come visto, l'aspetto asseritamente travisato che riguarda il movente economico è stato già oggetto di ampia valutazione da parte della Corte di primo grado; la critica della ricorrente si appunta sulla ritenuta unicità del movente economico in capo alla imputata, non considerando che tutti i familiari delle vittime erano a conoscenza del fatto che la coppia avesse con sé una ingente somma di danaro, ma ciò non attiene ad un travisamento della prova, ma ad una valutazione di merito.

In risposta a tale argomentazione critica si deve richiamare quanto la Corte di secondo grado aggiunge quale ulteriore elemento di valutazione a rafforzare il movente economico.

L'imputata aveva riferito al compagno, ancora detenuto, che la somma di 20.000 euro, che egli le aveva affidato era stata sottoposta a sequestro e che sarebbe riuscita a recuperarla tramite il difensore, e infatti restituiva tale somma al compagno all'uscita dal carcere.

Dalle attività di indagine emergeva, però, che nessuna somma era mai stata sequestrata, né tantomeno era stata depositata una istanza avente ad oggetto la richiesta di dissequestro e, ciononostante, la donna il 2 novembre era nel possesso di tale somma che aveva in precedenza affermato esserle stata sottratta a seguito di un sequestro, in realtà mai avvenuto.

Osserva la Corte che l'imputata aveva disponibilità economiche del tutto modeste e che, se la somma fosse rimasta sempre nella sua disponibilità, ella non avrebbe avuto ragione di mentire circa il sequestro; l'unica ragione di mentire sta nel fatto che non ne avesse più la disponibilità e l'unica fonte cui la donna poteva avere accesso per recuperare quanto avrebbe dovuto restituire era la provvista di contanti che la suocera aveva con sé da consegnare al figlio. Del resto, afferma la Corte, fino al decesso, i coniugi avevano con sé il danaro e nessuno dei familiari conosceva l'esatto loro indirizzo, ad eccezione della



imputata e ciò sostiene in modo del tutto ragionevole la convinzione che solo l'imputata avesse un forte movente economico, da un lato, e la possibilità di impossessarsi della somma, dall'altro, sapendo dove la coppia alloggiava.

In ogni caso, l'argomentazione difensiva circa il fatto che il movente non sarebbe stato forte, perché comunque il danaro sarebbe rientrato nella disponibilità della donna, una volta che la madre lo avesse restituito al suo compagno è argomentazione suggestiva ma infondata.

Il danaro, infatti, sarebbe rientrato nella disponibilità del compagno, non della donna (la quale, per quanto detto, aveva interesse a utilizzarlo per proprie personali ragioni di estinzione di una obbligazione restitutoria), come invece sarebbe successo se ella si fosse sbarazzata dei suoceri.

2.2 Con il secondo motivo lamenta il travisamento della prova circa la telefonata effettuata il 2 novembre alla figlia [REDACTED]

La Corte d'assise d'appello sottolinea come la ricostruzione secondo cui la coppia fu assassinata nel corso della giornata del 1° novembre non è inficiata dal fatto che la figlia abbia affermato di avere sentito la madre per telefono 2 novembre. Di tale telefonata tratta anche la Corte di primo grado a pag. 59 e dunque tale elemento, asseritamente travisato, non è stato introdotto per la prima volta nel giudizio di appello, benché la Corte di appello ne cerchi l'armonizzazione logica con il restante quadro indiziario.

Anche la Corte di primo grado riferisce che [REDACTED] aveva notato alcuni elementi di stranezza rispetto a tale telefonata: il fatto che provenisse da un numero anonimo, che intercorressero pause insolite fra domande e risposte e che alla fine fosse caduta la linea.

La Corte nel provvedimento impugnato afferma, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, che la circostanza della telefonata non è idonea ad insinuare alcun dubbio sulla ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte stessa, poiché è la stessa [REDACTED] che rettificava quanto dichiarato, affermando di essere stata spinta a denunciare la scomparsa dei genitori, pur non sapendo nulla dei loro movimenti nei giorni precedenti la scomparsa, a differenza di quanto in precedenza affermato, dalla imputata e dal fratello, che aveva interesse a scoprire dove fossero i genitori perché aveva fretta di recuperare il danaro che avrebbero dovuto consegnargli.

Quanto alla telefonata, il giudicante, in particolare, valorizza gli elementi di eccentricità della chiamata, costituiti dal suo provenire da un numero anonimo, nonché dal fatto che l'interlocutore avesse pronunciato due frasi senza intavolare un dialogo avendo come fretta di riagganciare, tali da avvalorare la tesi che non provenisse dalla vittima ma fosse un espediente utilizzato dall'omicida per fare credere che la coppia fosse ancora in vita il 2 novembre.



In ogni caso, a ben guardare, ciò che il ricorrente lamenta non è il travisamento di una prova, correttamente trasposta nel ragionamento del giudice, ma il significato e l'interpretazione che di detto elemento viene dato e ciò colloca inesorabilmente detta critica fuori del campo del travisamento.

Invece, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01).

2.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il travisamento della prova con riferimento alla datazione del collocamento delle valigie, contenenti i resti delle vittime.

Sostiene la ricorrente che le valigie non potevano essere state lasciate ove furono trovate prima del 2018, poiché in quell'anno il proprietario, tale [REDACTED] [REDACTED] aveva ripulito la medesima area senza rinvenire alcunché, dunque il luogo di ritrovamento delle valigie non ha alcuna rilevanza indiziaria a carico dell'imputata.

Tale questione era già stata sottoposta al giudice del gravame e dallo stesso respinta con ampia e non illogica motivazione.

L'affermazione più importante e del tutto condivisibile che fa la Corte di secondo grado sul punto è che, pur ritenendo del tutto improbabile e soprattutto privo di ragione che le valigie siano state occultate per un periodo in un luogo diverso da quello ove furono ritrovate, ciò non inficia la serietà e gravità indiziaria del quadro a carico della imputata che certamente non si risolve solo nel fatto che il luogo di ritrovamento delle valigie sia contiguo al suo domicilio, fatto peraltro non modificato dalla datazione dell'occultamento.

È del pari altamente plausibile quanto sostenuto dalla Corte circa cioè il fatto che non vi può essere certezza assoluta circa la non presenza delle valigie *in loco* nel 2018 posto che i luoghi venivano ripuliti saltuariamente e dunque è facilmente immaginabile lo stato in cui versavano e lo stato della vegetazione: affermazione da considerare alla luce del rilievo per cui il dato non incide sulla univocità del complesso indiziario.

2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla ritenuta corrispondenza delle valigie viste trasportare dalla imputata e quelle contenenti i cadaveri depezzati.

Anche questo motivo viene reiterato nonostante la completa disamina fattane



dalla Corte di appello.

La Corte supera, in termini non illogici, le obiezioni reiterate anche in questa sede senza alcun elemento di novità, sottolineando che certamente l'imputata venne vista trasportare delle valigie che contenevano qualcosa di intensamente maleodorante come carne andata a male e che perdevano del liquido viscoso che aveva imbrattato scale e androne del palazzo.

La Corte sottolinea che tali trolley potevano già contenere i cadaveri depezzati, ovvero solo gli strumenti e quanto altro utilizzato per effettuare tale operazione, strumenti di cui sarebbe stato necessario comunque sbarazzarsi da parte dell'omicida e ciò non modifica la solidità di tale elemento indiziario a carico dell'imputata.

In ogni caso, ricorda la Corte di appello, dalle conversazioni intercettate emerge che la donna era a conoscenza del tipo di valigie che contenevano i corpi dei suoceri e si preoccupava del fatto che vi potessero essere le sue impronte.

2.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla ritenuta non conoscenza da parte dei familiari dell'indirizzo della coppia.

La sentenza di primo grado alla pag. 137 affronta diffusamente la questione e afferma, in esito alle deposizioni dibattimentali dei testi, che tutte le dichiarazioni testimoniali convergono univocamente nell'affermare che l'imputata ha taciuto l'indirizzo di via [REDACTED] a tutti i parenti e che solo il 9 novembre l'esistenza di tale indirizzo emergeva del tutto fortuitamente grazie ad [REDACTED] il quale aveva dato per scontato che i parenti conoscessero l'indirizzo di via [REDACTED] ed invece scopriva che la imputata aveva detto che erano ancora domiciliati in via [REDACTED]

Era solo in esito a tale nuova emergenza che i parenti andavano in via [REDACTED] e neppure in quella occasione l'imputata comunicava loro il recapito della proprietaria di casa per consentire di accedere all'interno dell'appartamento e cercare di capire cosa fosse successo ai coniugi scomparsi.

Analogamente la Corte di secondo grado ribadiva che l'indirizzo di via [REDACTED] era noto esclusivamente all'imputata e ad [REDACTED] che aveva accompagnato gli zii a casa; non vi sono emergenze processuali, afferma la Corte, dalle quali desumere che i testi che hanno negato di conoscere l'indirizzo dei congiunti abbiano dichiarato il falso.

Pertanto, entrambi i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente motivato la ragione per la quale solo l'imputata, oltre ad [REDACTED] era a conoscenza del luogo ove alloggiavano le vittime.

2.6 Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte nel provvedimento impugnato, lungi dal sostenere che l'omicidio, l'attività di depezzamento e il trasporto dei cadaveri sia stato compiuto solo dalla



imputata, ha sostenuto, al contrario, l'evidenza che l'azione sia stata posta in essere da almeno due persone, una delle quali era l'imputata.

Ciò proprio in ragione delle caratteristiche fisiche della medesima; né del resto la mancata individuazione dei concorrenti nel reato costituisce un vizio della sentenza né sminuisce la rilevanza indiziaria e probatoria degli elementi raccontati a carico della [REDACTED]

Come sostenuto dai consulenti e ribadito dalla ricorrente sia l'attività omicidiaria, sia le attività successive sono verosimilmente frutto della sinergia di più persone. Quanto, poi, al fatto che necessariamente le vittime siano state addormentate o stordite prima di venire uccise non è frutto di una illazione priva di fondamento della Corte medesima ma discende, come affermato nel provvedimento impugnato, dall'assenza di ferite da difesa o da schivamento.

3. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civili che, quanto a [REDACTED] e [REDACTED] ammessi al patrocinio a spese dello Stato, andranno liquidate come da separato decreto dalla Corte di assise di appello di Firenze ex art. 83, comma 2 d.P.R. 115/2002 in favore dello Stato, e, quanto alle ulteriori parti civili, [REDACTED] e [REDACTED] non ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate in ragione di euro 3.800 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, [REDACTED] e [REDACTED] nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise d'appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.800, per ciascuna, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



Così deciso il 15 aprile 2026

Il Consigliere estensore

Maria Greca Zoncu

Il Presidente

Giuseppe De Marzo

